

## SALDO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013

L'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **per l'anno 2013 il Comune di Offida** si avvale della facoltà concessa dal comma 4-quater dell'Art. 5 D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013 **determinando i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore per tale anno** garantendo comunque la copertura del 100% del costo del servizio così come previsto nel bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 05/07/2013 e rispettando integralmente il piano finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/07/2013;

### TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI" A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 (DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 28/11/2013)

Cat	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Tar Mq. in €
1	Locali adibiti ad uso abitazione	1,57
2	Locali destinati ad uso Uffici pubblici o privati, a studi professionali, ambulatori e simili	4,00
3	Stabilimenti ed edifici industriali e artigiani	2,47
4	Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale o artigiane, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili	3,77
5	Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, bar e simili	4,35
6	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili a rifiuti urbani ai sensi dell'art.3 D.M. 25/5/89 e simili	2,12
7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private	1,80
8	Aree adibite a: Campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari	2,93
9	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	=
10	Bed & Breakfast e Country House	1,65
11	Agriturismi	3,05

**AI SENSI DEGLI ART.LI 6 e 7 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 28/11/2013 SI APPLICANO LE SEGUENTI RIDUZIONI:**

#### ART. 6 – RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;

- 3) Per le abitazione con unico occupante si applica una riduzione del 30%;
- 4) Per gli immobili tenuti a disposizione ad uso stagionale e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione si applica una riduzione del 30%;
- 5) Per gli utenti che versando nelle circostanze di cui al n. 4 del presente articolo risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
- 6) Per i fabbricati rurali occupati da agricoltori a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
- 7) Esenzione per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, case di cura e simili a condizione che l'immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione, ai competenti Uffici Comunali della Certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero.

#### **ART. 7 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta della percentuale del 30% a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- 2) Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita denuncia e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.
- 3) In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione non si procederà al rimborso delle somme versate.

#### **PAGAMENTO SALDO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013**

La novità principale della TARES è che, ai sensi dell'art. 14 comma 13 del D.Lgs. n° 201/2011, alla tariffa di gestione dei rifiuti si applica **una maggiorazione pari a €0,30 per metro quadrato di superficie imponibile, il cui importo è riservato interamente allo Stato;**

**Per l'anno 2013 il tributo verrà riscosso nel seguente modo:**

- Acconto commisurato alle tariffe TARSU 2012 già spedito con scadenze 28 giugno 2013, 30 settembre 2013 e possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 28 giugno 2013 (D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e atto di Consiglio Comunale del 24/05/2013);
- **SALDO pari all'importo TARES** diminuito dell'acconto versato e maggiorato della quota erariale di 30 centesimi al mq di superficie tassabile (componente servizi indivisibili) **DA VERSARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013**

Il contribuente riceverà il modello F24 già compilato sia per la parte TARES (codice tributo 3944) sia per la parte MAGGIORAZIONE per lo Stato (codice tributo 3955) **da pagare improrogabilmente entro il 16 dicembre 2013** presso qualsiasi Ufficio Postale o Istituto bancario

**QUALORA NON SI RICEVESSE L'F24 O SI RISCONTRASSERO ERRORI O INESATTEZZE, LA SV È PREGATA DI CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE LO 0736/888730 IN MODO DA CONSENTIRE LE NECESSARIE RETTIFICHE.**